

**REGOLAMENTO (CE) N. 1381/2006 DELLA COMMISSIONE****del 19 settembre 2006****che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna

2006/2007 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 della Commissione <sup>(3)</sup>. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1357/2006 della Commissione <sup>(4)</sup>.

- (2) I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 per la campagna 2006/2007, sono modificati e figurano all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2006.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 55 del 28.2.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

<sup>(3)</sup> GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 36.

<sup>(4)</sup> GU L 252 del 15.9.2006, pag. 11.

## ALLEGATO

**Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 20 settembre 2006**

(EUR)

| Codice NC                 | Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto | Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1701 11 10 <sup>(1)</sup> | 24,53                                               | 4,03                                           |
| 1701 11 90 <sup>(1)</sup> | 24,53                                               | 9,27                                           |
| 1701 12 10 <sup>(1)</sup> | 24,53                                               | 3,84                                           |
| 1701 12 90 <sup>(1)</sup> | 24,53                                               | 8,84                                           |
| 1701 91 00 <sup>(2)</sup> | 31,97                                               | 9,25                                           |
| 1701 99 10 <sup>(2)</sup> | 31,97                                               | 4,75                                           |
| 1701 99 90 <sup>(2)</sup> | 31,97                                               | 4,75                                           |
| 1702 90 99 <sup>(3)</sup> | 0,32                                                | 0,34                                           |

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

<sup>(3)</sup> Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.